

AVVISO

ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO ESERCIZI COMMERCIALI DI DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ OPERANTI IN ZONE MONTANE FINALIZZATO A MANIFESTARE L'INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE PER L'ANNO 2026

PREMESSE

Con deliberazione della giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, sono stati approvati i nuovi "Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 61 comma 2 lettera a) e comma 3 della legge provinciale sul commercio 2010 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane", d'ora in avanti definiti come "criteri".

Tali criteri prevedono tra l'altro che la Provincia autonoma di Trento possa affidare alle imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, situati in particolari località, lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale (SIEG) individuati dai criteri stessi, previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata. A fronte dello svolgimento dei servizi previsti, l'impresa incaricata potrà richiedere un aiuto a compensazione dei costi sostenuti, secondo le modalità disciplinate dai criteri.

Con il presente avviso si intende sollecitare, da parte delle imprese aventi i requisiti indicati nel seguito, la manifestazione di interesse allo svolgimento dei servizi descritti al successivo punto 1. La manifestazione di interesse inviata costituisce segnalazione della disponibilità a svolgere le attività individuate, a cui potrà seguire relativa presa d'atto da parte della Provincia autonoma di Trento e la conseguente possibilità per l'impresa di richiedere un aiuto a titolo di compensazione dei costi sostenuti, secondo le modalità e tempistiche previste dai criteri. Resta inteso che la Provincia non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura relativa al presente avviso e i soggetti che manifestano la disponibilità non possono vantare alcuna pretesa in merito.

1. DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

1.1. È considerato SIEG lo svolgimento, nelle località di cui al punto 1.2, di un numero minimo di quattro attività, di cui almeno due ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1 a 8, ovvero di cui almeno tre fra quelle individuate con i numeri da 1 a 8 nel caso si intenda svolgere più di quattro attività multiservizi, fra le seguenti:

- 1) servizi erogati in convenzione con enti pubblici¹;
- 2) servizio gratuito di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;

¹ Resta salva la possibilità per gli enti pubblici di sostenere gli esercizi convenzionati nel rispetto di quanto previsto in materia di cumulo dal Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis" (art. 5) e dal Regolamento (UE) 2023/2832 "de minimis SIEG" (art. 5 paragrafo 2: Gli aiuti "de minimis" a norma del presente Regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato).

- 3) servizio gratuito di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino "Tre C" a beneficio di richiedenti;
- 4) servizio gratuito di punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
- 5) servizio gratuito di centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
- 6) servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
- 7) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
- 8) servizio bancomat²;
- 9) vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
- 10) servizio gratuito di accesso a internet tramite rete Wi-Fi utilizzabile con periferiche di proprietà degli utenti;
- 11) servizio gratuito di punto di ritiro pacchi a banco in presenza di personale addetto;
- 12) servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
- 13) rivendita di giornali quotidiani e riviste;
- 14) servizio gratuito di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio gratuito di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
- 15) vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci;
- 16) vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;
- 17) servizio di noleggio biciclette (elettriche e/o muscolari);
- 18) servizio gratuito di ricarica batterie per biciclette elettriche.

Le attività di cui ai numeri 1), 4), 5) e 8) dell'elenco precedente sono erogate previa convenzione/accordo con i soggetti titolari delle attività in questione.

1.2. Le attività sopra elencate con i numeri da 1) a 18) sono considerate di interesse economico generale per le popolazioni residenti nelle località sul territorio provinciale che:

- a) hanno un minimo di cento abitanti;
- b) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale, anche della stessa tipologia);
- c) distano almeno due chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia e a carattere permanente (la distanza è misurata tra i punti vendita), fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente Comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia e a carattere permanente si trovi a meno di due chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri;
- d) si trovano ad un'altitudine di almeno cinquecento metri, fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente attestate dal competente Comune.

Per località si intende un'area più o meno vasta di territorio situato nella provincia di Trento, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Per la definizione dei confini della località, qualora non definiti dal Comune competente, si rinvia alla nota 1 di cui all'articolo 1 dei criteri.

2 Servizio gestito dall'esercizio commerciale in convenzione con una banca, o altri soggetti autorizzati per legge, avente quale presupposto l'installazione presso l'unità operativa locale di uno sportello automatico per il prelievo del denaro contante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qualora, per comprovati motivi tecnici, l'erogazione del servizio non fosse possibile nei termini suddetti, il medesimo deve essere erogato almeno per il periodo di apertura dell'unità operativa locale previsto all'art. 2, comma 3, lettera d) dei criteri.

2. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI RICHIESTI

2.1. Possono manifestare interesse esclusivamente le imprese che gestiscono esercizi commerciali che svolgono l'attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, così come definiti all'articolo 1 dei sopra citati criteri (negozi che vendono prodotti alimentari freschi e conservati tra cui obbligatoriamente: pasta, pane, latte, frutta, verdura, cipolle, aglio, patate, formaggi e latticini, bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti chiusi, salumi ed insaccati, alimenti conservati, aceto, olio d'oliva e di semi, zucchero, miele, dolciumi, spezie da cucina, uova, pesce conservato, estratti alimentari, sale, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona) ricompresi nelle località aventi le caratteristiche di cui al punto 1.2. e che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese di Trento;
- b) avere la sede legale e/o l'unità operativa locale che erogherà i SIEG sul territorio provinciale;
- c) non avere in corso procedure concorsuali.

2.2. È esclusa la possibilità di presentare manifestazione di interesse per esercizi commerciali (sede e/o unità operativa locale):

- a) che hanno un volume d'affari superiore a 591.560 euro nell'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della manifestazione di interesse (corrispondente, per le imprese in contabilità semplificata, al rigo VE50 (VOLUME D'AFFARI) del modello della dichiarazione IVA e, per le imprese in contabilità ordinaria, al bilancio sezionale oppure al registro dei corrispettivi al netto dell'IVA e alle fatture emesse al netto dell'IVA);
- b) che hanno un numero di occupati equivalenti al tempo pieno superiore a due e mezzo, esclusi i titolari, collaboratori familiari ed apprendisti;
- c) con una superficie effettiva di vendita inferiore a 50 metri quadrati o superiore a 300 metri quadrati;
- d) che non osservano un orario giornaliero di apertura di minimo tre ore per almeno sei giorni alla settimana. È ammessa la possibilità di articolare l'apertura su cinque giorni, purché settimanalmente, per almeno una giornata, l'esercizio rimanga aperto sia al mattino sia al pomeriggio per un totale di almeno 6 ore ripartite tra mattina e pomeriggio;
- e) che hanno installato gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e dalla legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015.

3. DURATA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

Con la presentazione della manifestazione di interesse, l'impresa si rende disponibile a svolgere le attività in essa indicate per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2026, secondo le modalità e gli obblighi previsti dai criteri, dal presente avviso e dall'atto di incarico che l'impresa assegnataria dei servizi stipulerà con la Provincia autonoma di Trento.

4. IMPORTO DELL'AIUTO

A compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG l'impresa potrà richiedere, con le modalità previste dai criteri, per ogni sede e/o unità operativa erogante i

SIEG, un aiuto, eventualmente proporzionato al periodo di effettiva erogazione, approssimando al mese i periodi superiori ai 15 giorni:

- pari a **13.000** euro annuali, nel caso l'unità operativa erogante i SIEG intenda svolgere quattro attività multiservizi (di cui almeno due dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) indicati al punto 1 del presente avviso);
- pari a **16.000** euro annuali nel caso l'unità operativa erogante i SIEG intenda svolgere più di quattro attività multiservizi (di cui almeno tre dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) di cui al punto 1 del presente avviso);
- pari a **17.000** euro annuali se tra le quattro attività multiservizi SIEG svolte dall'impresa rientra anche l'attività identificata con il numero 1) dell'elenco di cui al punto 1 del presente avviso;
- pari a **20.000** euro annuali, nel caso l'unità operativa erogante i SIEG intenda svolgere più di quattro attività multiservizi (di cui almeno tre dovranno essere ricomprese tra i servizi da 1) a 8) di cui al punto 1 e tra le attività multiservizi SIEG svolte dall'impresa rientra anche l'attività identificata con il numero 1) dell'elenco di cui al punto 1 del presente avviso).

Per quanto concerne l'eventuale svolgimento del servizio sostitutivo di cui all'art. 7 dei criteri, si richiamano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 3 bis degli stessi criteri. L'aiuto SIEG è elevabile non oltre il limite di 28.000 euro stabilito dall'art. 61, comma 3 della LP n. 17/2010.

5. OBBLIGHI

Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, ai rapporti con la Provincia autonoma di Trento e alle modalità di richiesta dell'aiuto, sono disciplinati dalla deliberazione della giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, dai criteri da essa approvati e dall'atto di incarico che le imprese alle quali la Provincia autonoma di Trento assegnerà lo svolgimento dei SIEG proposti dovranno sottoscrivere.

Tali obblighi sono inoltre disciplinati per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui ai numeri 1), 4), 5) e 8) dell'elenco di cui al punto 1 anche dalle convenzioni/accordi citati, che non potranno comunque limitare le condizioni minime di accesso previste nel seguito, o stabilire condizioni in contrasto con i criteri. Laddove ponessero condizioni di accesso alle attività inferiori a quelle minime previste dall'avviso o dai criteri, si intendono automaticamente applicate le condizioni minime previste dall'avviso e/o dai criteri.

Tutte le attività devono comunque essere accessibili al pubblico:

- per almeno 6 giorni alla settimana, almeno 3 ore al giorno;
- oppure per almeno 5 giorni a settimana, purché almeno un giorno siano accessibili per un totale di almeno 6 ore, ripartite fra mattino e pomeriggio.

È consentita la sospensione delle attività della sede legale e/o unità operativa locale, per un massimo di quaranta giorni naturali (festivi compresi) anche non consecutivi, nell'anno solare di riferimento, o per un periodo riproporzionato in base alla durata dell'incarico. È possibile chiedere al servizio competente in materia di commercio, per gravi e motivate esigenze, la sospensione dell'attività per un massimo di ulteriori venti giorni consecutivi. La sospensione dell'attività per periodi superiori a quelli indicati comporta la decadenza totale dall'aiuto. Ogni periodo di sospensione deve essere comunicato via pec al servizio competente in materia di commercio entro il giorno successivo a quello di avvio della sospensione.

L'impresa che presenta domanda per ottenere l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, ad eccezione dell'impresa individuale, ha l'obbligo di mantenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza della medesima. In ogni caso, ha diritto all'erogazione dell'agevolazione l'impresa che ha chiuso il punto vendita o ha cessato l'attività, (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1 dei vigenti criteri di attuazione) a condizione che abbia comunicato via pec al Servizio provinciale competente in materia di commercio la chiusura dell'unità operativa locale o la cessazione dell'attività entro 60 giorni di calendario dall'evento. In caso di subingresso nell'attività (ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010), da parte di un'altra impresa, il contributo sarà erogato al subentrante che:

- informerà tempestivamente del subingresso la struttura competente in materia di commercio della Provincia Autonoma di Trento e dell'eventuale subentro nell'atto di incarico;
- possiede i requisiti richiesti all'art. 3 bis dei vigenti criteri di attuazione.

Se il subingresso e l'inizio della nuova attività (fa fede la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di Commercio di Trento) avvengono entro i termini previsti per la presentazione della domanda per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, e l'impresa dante causa non ha presentato domanda, la stessa può essere presentata dal subentrante, che ha l'obbligo, a meno che il subentrante non sia un'impresa individuale, di mantenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima. In ogni caso, ha diritto all'erogazione dell'agevolazione l'impresa che ha chiuso il punto vendita o ha cessato l'attività (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1), a condizione che abbia comunicato via pec al Servizio provinciale competente la chiusura dell'unità operativa locale o la cessazione dell'attività entro 60 giorni di calendario dall'evento.

Si richiamano inoltre gli obblighi previsti dall'art. 11, comma 6 dei criteri, di esporre all'esterno della sede legale/unità operativa locale agevolata:

- il segno distintivo, che caratterizza ed identifica l'attività multiservizi, individuato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2778 del 3 dicembre 2010 nell'allegato D; la targa raffigurante il segno distintivo deve essere richiesta alla Struttura provinciale competente in materia di commercio;
- l'orario di apertura al pubblico;
- l'avviso concernente lo svolgimento delle attività multiservizi erogate, specificando quali sono svolte gratuitamente.

Tutte le attività devono altresì essere svolte nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti pertinenti (privacy, sicurezza, norme di settore, contratti collettivi di lavoro, etc.).

6. CONTROLLI

La Provincia, tramite la struttura competente o gli enti locali, può effettuare controlli inerenti il rispetto di quanto previsto nel presente avviso, nei criteri e nell'atto di incarico sottoscritto dall'impresa che si impegna ad accettare e a dare la massima disponibilità all'effettuazione di tali controlli.

Si richiama, in particolare, la riduzione sanzionatoria del 10% dell'aiuto (sull'attività svolta nell'anno di effettuazione delle verifiche) contemplata dai criteri a seguito di inadempienze degli obblighi previsti dall'art. 11 comma 6 degli stessi, riscontrate in due verifiche successive.

7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese possono manifestare interesse utilizzando l'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante, o da procuratore autorizzato ad impegnare validamente l'impresa, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore unicamente per via telematica attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) **serv.artcom@pec.provincia.tn.it**, secondo il modello appositamente predisposto.

Nell'oggetto della PEC va indicata la dicitura *“Manifestazione di interesse allo svolgimento di Servizi di interesse economico generale in zone montane per l'anno 2026”*.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- presentate al di fuori dei termini previsti, o mancanti di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di terzo validamente autorizzato alla rappresentanza;
- contenenti l'indicazione di attività che per numero e/o tipologia non rispettano la prescrizione di cui alla successiva lettera b) del presente punto;
- relative a sedi e/o unità operative locali non rientranti in località che soddisfano i requisiti di cui al punto 1.2.

La manifestazione di interesse deve contenere:

- a) l'individuazione dell'impresa proponente, delle unità operative locali interessate e delle relative località servite;
- b) per la sede legale e/o ciascuna unità operativa locale, la specificazione di almeno 4 attività multiservizi che si intendono svolgere fra quelle individuate con i numeri da 1 a 18 del punto 1 del presente avviso, di cui almeno 2 obbligatoriamente ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1) a 8). Nel caso si intenda erogare più di quattro attività multiservizi SIEG, almeno 3 dovranno essere ricomprese tra i servizi con i numeri da 1) a 8) del punto 1 del presente avviso;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che la sede legale e/o ciascuna unità operativa locale è un esercizio di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e possiede il requisito di cui al punto 2.1 lettera c) e punto 2.2 del presente avviso;
- d) la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al punto 1.2. lettera c) e d) del presente avviso;

alla manifestazione di interesse vanno eventualmente allegate:

- e) l'attestazione del/i Comune/i competente/i di cui al punto 1.2 lettere c) e d) del presente avviso;
- f) l'eventuale copia della/e convenzione/i e/o accordo/i di cui al punto 1 numeri 1), 4), 5) e 8) del presente avviso.

I requisiti di cui al punto 1.2. lettere a), b), c), d) e al punto 2.1. lettere a) e b) del presente avviso vengono verificati d'ufficio.

Con la manifestazione di interesse l'impresa si rende disponibile allo svolgimento delle attività in essa indicate per l'erogazione di un servizio di interesse economico generale, attraverso la propria sede e/o unità operativa/e locale/i, nelle località interessate per i periodi indicati al punto 3.

Decorso i termini di cui al successivo punto 8, per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Servizio competente in materia di commercio, previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata, potrà

assegnare alle imprese che gestiscono gli esercizi commerciali rispondenti ai requisiti lo svolgimento dei SIEG mediante la stipula di un atto di incarico e ammettere alla possibilità di richiedere l'aiuto di cui al punto 4, con le modalità e tempistiche previste dai criteri.

8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese interessate possono manifestare interesse con le modalità indicate al punto 7 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 24 ottobre 2025.

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Servizio artigianato e commercio, all'indirizzo pec **serv.artcom@pec.provincia.tn.it** almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse al punto 8, quindi entro le ore 12.00 del giorno giovedì 16 ottobre 2025.

Le risposte ai quesiti, che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet istituzionale della PAT almeno 3 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 8.